



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 55-2021 DEL 25/02/2021

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “*Buoni pasto 8 – Lotto 2*” (Piemonte – Valle d’Aosta), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione buoni pasto elettronici per il periodo aprile 2021 – marzo 2023 e contestuale impegno al Bilancio di Previsione 2021/2023 anni 2021, 2022 e 2023. CIG DERIVATO n. 8636481993.

Il Direttore

Visti:

- il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Direttore dell’Agenzia con determina n. 268-2019 del 18/09/2019 ed approvato con D.G.R. n. 18-346 del 04/10/2019;
- il Regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisto di beni e servizi in economia di ARPEA, approvato con determinazione n. 58-2012 del 28/03/2012;
- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la determinazione n. 347-2020 del 02/12/2020 con la quale si sono adottati gli schemi del Bilancio di Previsione triennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17-2655 del 22/12/2020;
- la Determinazione 26-2018 del 30/01/2018 con la quale si è aderito alla Convenzione CONSIP “*Buoni pasto elettronici 1-Lotto1*” (Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria – Lombardia) per la

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il periodo febbraio 2018 – gennaio 2021 e contestualmente si è impegnata sul Bilancio di Previsione 2017/2019 la somma necessaria per l’attivazione del contratto rinviando a successivo atto l’impegno definitivo;

- la Determinazione n. 70-2018 del 24/04/2018 con la quale si è autorizzato l’incremento dell’impegno di spesa relativamente all’adesione della Convenzione CONSIP “*Buoni pasto elettronici 1-Lotto1*” (Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria – Lombardia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il periodo aprile 2018 – marzo 2021 per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- la Determinazione n. 1-2021 del 04/01/2021 con la quale si sono impegnate le somme a copertura dei costi derivanti dall’adesione alla Convenzione CONSIP “*Buoni pasto elettronici 1-Lotto1*” (Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria – Lombardia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il periodo aprile 2018 – marzo 2021 per l’anno 2021 sul Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamati:

- l’art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999 n. 488, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni ricorrano alle Convenzioni centralizzate CONSIP, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili;
- l’art. 2, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’art. 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e l’art. 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, i quali disciplinano l’obbligo di ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici ovvero alle convenzioni CONSIP;
- l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che “*I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (...)*”;

Visti gli artt. 45 e 46 del CCNL Regioni-Autonomie Locali, che stabiliscono che gli Enti possono attribuire al personale buoni pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale i dipendenti prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;

Richiamato l’art. 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone un valore nominale del buono pasto non superiore ad € 7,00 e stabilisce inoltre che “*(...) I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto. (...)*”;

Dato atto che è in questo periodo attiva la Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale, denominata *“Buoni Pasto 8-lotto 2”* (Piemonte – Valle d’Aosta), aggiudicata alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370, CIG. N. 7390525629;

Verificato che la convenzione di cui alla Determinazione 26-2018 scade in data 31/03/2021;

Valutato conveniente e opportuno per garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa di avviare le pratiche per la sottoscrizione della nuova convenzione *“Buoni Pasto 8-lotto 2”*;

Ritenuto opportuno aderire alla Convenzione sopra richiamata, alle condizioni economiche previste per il lotto 2 (Piemonte e Valle d’Aosta) e pertanto con uno sconto del 15,85% sul valore nominale di € 7,00 del buono pasto, come si evince dall’art. 4, punto 1, della Guida alla Convenzione medesima *“Corrispettivi”*;

Accertato che il costo del buono pasto dal valore nominale di € 7,00 sarà pari ad € 5,89 + IVA al 4%, per un totale pari ad € 6,13;

Riscontrata, quindi, la necessità per l’Agenzia di procedere con l’adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale, denominata *“Buoni Pasto 8-lotto 2”* (Piemonte – Valle d’Aosta), aggiudicata alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370, CIG. N. 7390525629;

Rilevata l’esigenza di provvedere all’inoltro sia dell’ordinativo di fornitura sia della prima richiesta di approvvigionamento di buoni pasto elettronici per il periodo aprile 2021 – marzo 2023 direttamente alla Società erogatrice aggiudicataria;

Riscontrato che ai sensi dell’art. 1, punto 1.6, del Capitolato Tecnico - Durata dei singoli Contratti di fornitura *“La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: in caso di primo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo”* e stimato in 24 mesi (aprile 2021 – marzo 2023) il periodo utile di fornitura buoni pasto da richiedere alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A.;

Stimata la necessità di un approvvigionamento per 24 mesi (aprile 2021 – marzo 2023) di n. 12.000 buoni pasto elettronici di valore nominale pari ad € 7,00/ticket (€ 5,89 al netto dello sconto applicato ed O.F.E.), per una spesa di € 70.680,00 + IVA al 4% per un importo totale di € 73.560,00;

Verificato che la spesa per aderire alla Convenzione sopra richiamata aggiudicata alla ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370 per l'approvvigionamento di buoni pasto elettronici per il periodo aprile 2021 – marzo 2023 (per un totale di 24 mesi) ammonta ad € 73.600,00 (nello specifico € 73.560,00 O.F.I. arrotondati) e trova copertura sul capitolo 1161 “*Spese per il servizio mensa ed altre spese per il benessere del personale*” - U.1.01.01.02.002 del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Preso atto che per l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 è necessario richiedere un CIG DERIVATO e che è il n. 8636481993;

Richiamati:

- il documento ANAC “*Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2014*”, dove al punto 2 - Obbligo di versamento della contribuzione è specificato che “*L'obbligo del versamento della contribuzione si riferisce a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. La contribuzione dovuta da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici è calcolata in base alla delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente (...)*”;
- la delibera di autofinanziamento ANAC n. 1197 del 18/12/2019, con la quale, in attuazione della legge 23/12/2005 n. 266, ha indicato i soggetti tenuti, l'entità, le modalità e i termini per il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti vigilati, ai sensi dell'art. 1 della L. 266-2005, commi 65 e 67;
- la comunicazione ANAC in data 23/12/2020, avente ad oggetto “*Riattivazione contributo di gara dal 1° gennaio 2021*”, secondo la quale a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della sopra citata delibera di autofinanziamento;

Constatato, sulla base di quanto riportato in precedenza che, per l'importo dell'adesione alla convenzione in oggetto indicata pari ad € 70.680,00 O.F.E., l'entità della contribuzione di cui sopra è pari ad € 30,00 e trova copertura sul capitolo 1190 – P.d.C. U.1.02.01.9.999 – “*Imposte e tasse a carico ARPEA del Bilancio di Previsione 2021/2023*”;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni espresse;

DETERMINA

- di aderire, per i motivi citati in premessa, alla Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale,

denominata “Buoni Pasto 8-lotto 2” (Piemonte – Valle d’Aosta), aggiudicata alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370;

- di dare atto che la scadenza della Convenzione è fissata al 31/03/2023;
- di provvedere alla sottoscrizione di apposito ordinativo di fornitura con la Società aggiudicataria, ovvero la Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370;
- di stimare la fornitura di complessivi n. 12.000 buoni pasto per il valore nominale di € 7,00/ticket, come di seguito indicato:
 - valore nominale del buono pasto: € 7,00;
 - sconto aggiudicato: 15,85%;
 - valore aggiudicato: valore nominale-sconto (O.F.E.): € 5,89;
 - valore aggiudicato comprensivo di IVA al 4%: € 6,13;
 - totale importo per 12.000 buoni pasto: (€ 5,89 X 12.000) + IVA al 4% = € 73.560,00;
- di impegnare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 per l’anno 2021 al capitolo 1190 – P.d.C. U.1.02.01.99.999 € 30,00 O.F.I. relativamente alle somme dovute alla quota di contribuzione che ARPEA deve versare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1197 del 18/12/2019 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 9 ottobre 2020;
- di impegnare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 per l’anno 2021, periodo aprile/dicembre, sul capitolo 1161 - P.d.C. U.1.01.01.02. € 27.600,00 O.F.I. (nello specifico € 27.585,00 O.F.I. arrotondati) a copertura dei suddetti costi a favore della ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370;
- di impegnare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 per l’anno 2022 sul capitolo 1161 - P.d.C. U.1.01.01.02.002 € 36.800,00 O.F.I. (nello specifico € 36.780,00 O.F.I. arrotondati) a copertura dei suddetti costi a favore della ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370;
- di impegnare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 per l’anno 2023, periodo gennaio/marzo, sul capitolo 1161 - P.d.C. U.1.01.01.02.002 € 9.200,00 O.F.I. (nello specifico € 9.195,00 O.F.I. arrotondati) a copertura dei suddetti costi a favore della ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, Bologna (BO), P. IVA 03543000370;
- di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle somme previa presentazione di regolare documento contabile in formato elettronico.

Enrico Zola

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)